

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 22.12.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI SINO AL 31.12.2033 E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque addi ventidue del mese di dicembre alle ore 20:31
Nella Sala Civica di Via Giovanni XXIII n. 8. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI SINO AL 31.12.2033 E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO – APPROVAZIONE.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di trattazione, relaziona sull'argomento e fa presente quanto segue.

Rappresenta che, con la deliberazione in esame, si intende procedere, per ragioni di carattere tecnico, alla risoluzione del contratto di servizio attualmente vigente con la società SILEA S.p.A., contratto avente durata sino all'anno 2029, al fine di approvare un nuovo contratto di servizio con scadenza fissata all'anno 2033.

Precisa che SILEA S.p.A., quale società partecipata dai Comuni incaricata della gestione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, ha manifestato l'esigenza di effettuare, entro la fine dell'anno, nuovi investimenti che comportano impegni di natura finanziaria; per tale motivo risulta necessario che la durata del rapporto contrattuale sia commisurata al periodo di ammortamento dei predetti investimenti.

Rileva inoltre che, a seguito dell'ingresso nella compagine sociale di alcuni Comuni della Provincia di Bergamo, si rende necessaria una modifica dello Statuto societario, la quale, tra l'altro, mediante la definizione del "Comitato ristretto", disciplina gli strumenti utilizzati per l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti titolari.

Evidenzia che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, unitamente a tutta la documentazione allegata, sul sito dell'ANAC per la durata di sessanta (60) giorni, prima della stipula del nuovo contratto di servizio, trattandosi di affidamento in house, in deroga alle ordinarie regole di affidamento al mercato.

Il Sindaco dà atto, infine, delle plurime ragioni di convenienza che inducono a preferire l'affidamento in house a SILEA S.p.A., quale partecipata pubblica ritenuta di comprovata efficienza, ragioni che risultano puntualmente riportate nella relazione allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana, qualificabile come *servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica* ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è definito dall'art. 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Codice dell'Ambiente*), comprendendo le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, il controllo delle operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana è attualmente gestito da SILEA S.p.A., in regime di in house providing, sulla base di un contratto di servizio in vigore per il periodo 2018 – 2029;
- da un punto di vista generale, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- la giurisprudenza ha confermato la potestà dei Comuni nell'organizzazione dei servizi di igiene urbana fino alla piena operatività degli ATO (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 17.01.2014, n. 20; Cons. Stato, Sez. V, 30.06.2017, n. 3194; Sez. II, 07.03.2024, n. 2255; TAR Lazio, 19.03.2024, n. 5452);
- ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lombardia) approvato con D.G.R. XI/6408/2022, le Regioni possono adottare modelli alternativi di gestione;
- a tal proposito, va rilevato che la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), stabilisce all'art. 15 c. 1 che all'interno del territorio lombardo l'affidamento della gestione dei rifiuti viene operato a livello comunale, non essendo al momento previsto, in Regione Lombardia, la presenza di un gestore d'ambito;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ha introdotto una disciplina uniforme per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo che gli stessi debbano uniformarsi ai principi di qualità, universalità, sicurezza e accessibilità dei servizi;
- l'art. 14 del medesimo decreto disciplina le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, prevedendo, tra le diverse opzioni, fra loro da ritenersi del tutto paritetiche, anche se con distinti oneri motivazionali, l'affidamento a società in house previa redazione di apposita relazione motivata;
- in tale prospettiva, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 201/2022, l'affidamento in house deve essere giustificato con l'evidenza dei benefici per la collettività e del mancato ricorso al mercato;
- il D.Lgs. 175/2016 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e il D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) confermano la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di organizzare autonomamente i servizi tramite autoproduzione o in house providing, previa redazione di apposita relazione economico-finanziaria asseverata che dia evidenza dei vantaggi perseguiti e della sostenibilità della gestione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 25 agosto 2016, i Comuni soci e SILEA S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di servizio per l'affidamento in house della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, della durata di 12 anni (01.01.2018 – 31.12.2029), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nel 2018, SILEA ha affidato, mediante gara pubblica, i servizi di raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana per il periodo 2018 – 2025;
- con deliberazione assembleare del 26 marzo 2024, è stato approvato un nuovo schema di contratto di servizio conforme al modello-tipo ARERA (Delibera n. 389/2023), con validità fino al 31 dicembre 2029;
- l'attuale affidamento in house è stato deliberato in un contesto normativo e organizzativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022 e risulta oggi necessario armonizzare la durata e la struttura gestionale del servizio con il nuovo quadro regolatorio e con gli investimenti in corso;

CONSIDERATO CHE:

- il 31 dicembre 2025 scadrà il contratto di appalto per la raccolta dei rifiuti, rendendo necessario un nuovo affidamento operativo;
- l'art. 19 del D.Lgs. 201/2022 dispone che la durata degli affidamenti sia proporzionata agli investimenti programmati e non superiore al periodo necessario per il loro ammortamento;
- l'art. 14, comma 2, del medesimo decreto impone che la scelta della modalità di gestione sia motivata in relazione ai profili economici, ambientali e qualitativi del servizio, nonché coerente con gli obiettivi del PNRR e della transizione ecologica;
- l'Allegato A della Delibera ARERA 363/2021/RIF (MTR-2) fissa in otto anni la vita utile media degli automezzi di raccolta, parametro tecnico, questo, adottato anche da SILEA nella pianificazione dei propri investimenti;
- l'ambito territoriale di operatività di Silea è destinato ad ampliarsi, posto che taluni Comuni della Provincia di Bergamo hanno già deliberato di acquisire una quota di partecipazione entro il 2025 e di affidare il servizio di igiene ambientale (secondo lo schema dell'in house) a SILEA S.p.A. per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2033;
- anche in virtù di quanto evidenziato nella premessa che precede risulta ancor più opportuno procedere ad un allineamento delle diverse gestioni intestate a Silea, e ciò allo scopo di consentire maggiori economie di scala ed una piena omogeneità degli standard gestionali e dei relativi servizi forniti all'utenza;

RITENUTO CHE un affidamento di medio-lungo periodo (8 anni):

- consenta al gestore di investire in automezzi innovativi e conformi ai più recenti standard ambientali nazionali ed europei, assicurando così il rispetto di quegli obiettivi cui lo stesso art. 14, c. 2 del D.lgs. 201/2022 fa espresso riferimento;
- permetta una pianificazione strategica efficace, con investimenti anche in infrastrutture, tecnologie e centri di raccolta;

- renda la procedura di gara più attrattiva per gli operatori economici, migliorando la qualità delle offerte e ottenendo condizioni più vantaggiose per i Comuni soci;
- favorisca economie di scala e conseguente riduzione dei costi complessivi del servizio, con potenziali implicazioni favorevoli per l'utenza servita;
- consenta la sperimentazione di nuovi modelli di raccolta e gestione dei rifiuti, inclusi sistemi di tariffazione puntuale e digitalizzazione dei servizi;
- permetta a SILEA di progettare e realizzare nuovi impianti, qualora ne ricorrano le condizioni tecnico-economiche, assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario a ciò essenziali;
- garantisca la sostenibilità degli investimenti sul termovalorizzatore, richiesti dall'Autorità competente nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie permangono i vantaggi del modello di gestione in house, di seguito sinteticamente riportati, posto che siffatta modalità gestionale:
 - i) garantisce una risposta tempestiva a nuove esigenze ("servizi accessori") o a situazioni di imprevisti ed emergenze, senza la necessità di indire gare d'appalto;
 - ii) si adatta rapidamente alle evoluzioni normative o a variazioni delle linee strategiche in materia ambientale, senza la necessità di ottenere l'approvazione preventiva di un socio privato operativo. Ciò vale anche in caso di modifiche al contratto di servizio (ad esempio variazione delle frequenze di raccolta in base alle esigenze del territorio), che potrebbero essere apportate unicamente sulla base di determinazioni della parte pubblica controllante;
 - iii) offre un maggiore supporto operativo e amministrativo a favore degli Enti soci;
 - iv) consente di generare utili con la distribuzione di dividendi esclusivamente a favore dei Comuni soci pubblici;
 - v) assicura un miglior posizionamento dell'azienda pubblica nel nuovo contesto regolatorio ARERA, che garantisce maggiori tutele per l'utenza, sia in termini di qualità del servizio che di equilibrio dei costi complessivi;
 - vi) consente ai Comuni di esercitare un effettivo potere di indirizzo e controllo sulla società, orientandone le scelte gestionali verso il miglioramento continuo dello standard qualitativo dei servizi;
 - vii) adotta una gestione ispirata non solo a logiche di profitto, ma a una visione pubblica orientata alla qualità, all'efficienza e alla sostenibilità del servizio erogato;
 - viii) sgrava i Comuni dall'espletamento periodico di procedure di gara e dalle attività di monitoraggio operativo, consentendo una razionalizzazione delle risorse interne e una riduzione complessiva dei costi amministrativi, tecnici e gestionali;

TENUTO CONTO CHE:

- sussistono inoltre i punti di forza che contraddistinguono SILEA rispetto ad altri operatori pubblici e privati del settore, di seguito sintetizzati e che verranno ulteriormente sviluppati nella relazione tecnica da sottoporre ai Consigli Comunali:
- a) SILEA è l'unica azienda *in house* lombarda che, oltre ai servizi di igiene urbana, gestisce direttamente i seguenti impianti industriali:
 - termovalorizzatore;
 - impianto di riciclo della frazione umida con produzione di compost di qualità e biometano;
 - impianto per la selezione spinta di plastica (per colore e polimero), lattine e tetrapak;
- b) grazie alla gestione diretta degli impianti, SILEA è l'unica azienda pubblica che può portare in abbattimento del PEF ("sharing") i proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dai servizi di termovalorizzazione di rifiuti provenienti dal libero mercato (rifiuti speciali, sanitari, ecc.);
- c) oltre alla distribuzione dei dividendi, SILEA ha erogato risorse economiche ai Comuni soci tramite diverse modalità (meccanismi di premialità, servizi gratuiti, misure di sostegno, ecc.), secondo criteri approvati dall'Assemblea su proposta del Comitato Ristretto (es. numero di abitanti, percentuale di raccolta differenziata, ecc.);
- d) la capacità gestionale e operativa di SILEA è dimostrata dal fatto che quest'ultima è l'unica azienda lombarda ad aver predisposto progetti di finanziamento PNRR per ciascuno dei Comuni soci, ottenendo il finanziamento di 62 progetti, dei quali cura direttamente la realizzazione e la rendicontazione per conto dei Comuni, obiettivi – questi – che sarebbero stati difficilmente perseguibili in caso di affidamenti operati con modalità diverse dallo schema dell'*in house providing*;
- e) l'azienda presenta una forte propensione all'innovazione tecnologica, comprovata dai seguenti profili:
 - 43 Centri di Raccolta comunali sono stati dotati di sistemi di gestione accessi 4.0 (riconoscimento targhe, totem digitali, app di gestione, sistemi semaforici, telecamere interne);
 - sono stati installati 80 distributori automatici di sacchi dotati di QR Code per la raccolta PAP (misurazione puntuale);
 - per la gestione dei rifiuti delle seconde case, sono state installate 50 ecocassette ad accesso controllato tramite QR Code, in aggiunta al sistema porta a porta;
- f) dalle indagini di Customer Satisfaction (indagini biennali con circa 2.000 interviste telefoniche) emerge un alto livello di soddisfazione da parte dell'utenza, con un indice di gradimento generale del 98% e un voto medio pari a 8,2/10;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- l'Assemblea Intercomunale, nella seduta del 11 marzo 2025, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale, per le motivazioni espresse nelle premesse, di:

- predisporre la documentazione necessaria da sottoporre ai Consigli Comunali, finalizzata all'approvazione di un nuovo affidamento in house del servizio di igiene urbana sino al 31.12.2033;
 - predisporre, nelle more del nuovo affidamento in house, un progetto preliminare da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana, della durata di otto anni;
- nella medesima seduta, l'Assemblea ha inoltre preso atto che l'ingresso di nuovi Comuni soci nel capitale della Società potrà comportare la necessità di modifiche statutarie in materia di rappresentanza nel Comitato Ristretto, da valutarsi al termine dell'operazione di aumento di capitale;
 - successivamente, i Comuni di Presezzo, Villa d'Adda, Mapello e Caprino Bergamasco hanno deliberato l'acquisto di quote societarie in SILEA S.p.A.;
 - dalla prassi operativa è emersa l'opportunità di procedere a un aggiornamento del modello di controllo analogo, volto a renderlo più efficace e coordinato;
 - l'Atto di indirizzo triennale alla Società prevede inoltre la trasformazione di SILEA S.p.A. in Società Benefit, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale che caratterizzano la strategia aziendale;

RITENUTO INOLTRE CHE:

- il precedente affidamento è stato definito in un contesto regolatorio antecedente al D.Lgs. 201/2022 e non pienamente allineato agli obiettivi del nuovo quadro normativo in materia di governance, sostenibilità e controllo analogo;
- l'Assemblea Intercomunale del 3 novembre ha deliberato le Linee guida per il nuovo modello operativo dei servizi di igiene urbana, che prevede quanto segue:
 - i servizi di raccolta dei rifiuti e di trasporto verso gli impianti continueranno a essere gestiti da fornitori esterni, mediante gara pubblica per il periodo 2026–2033, con controllo rafforzato attraverso l'utilizzo di nuovi software di gestione;
 - i servizi di pulizia strade e svuotamento cestini saranno progressivamente internalizzati, secondo priorità definite in base alla qualità percepita, ai volumi di servizio e alle sinergie logistiche; le attività più semplici potranno essere affidate a cooperative sociali autorizzate;
 - la gestione dei Centri di Raccolta sarà progressivamente internalizzata, a partire dai siti più prossimi alle sedi operative, prevedendo adeguate scorte di personale per far fronte a eventuali assenze impreviste;
 - il servizio di pulizia di pozzetti e caditoie continuerà a essere affidato a fornitori esterni specializzati, mediante gara dedicata;
 - si rende pertanto necessario procedere a un risoluzione consensuale dall'attuale affidamento in house e all'approvazione di un nuovo affidamento che recepisca integralmente i principi del D.Lgs. 201/2022, garantendo continuità, legittimità e

conformità normativa all'azione amministrativa, consentendo così un allineamento totale fra affidamenti precedentemente in essere e nuovi affidamenti;

- il nuovo modello gestionale prevede una maggiore internalizzazione dei servizi operativi rispetto al precedente assetto, con gestione diretta da parte di SILEA delle attività di raccolta, spazzamento e supporto tecnico, valorizzando le economie di scala e assicurando un controllo pubblico più incisivo;
- tale modello è reso possibile anche grazie agli investimenti PNRR già realizzati, che hanno consentito la digitalizzazione e l'automazione di numerosi servizi ambientali (distributori automatici di sacchi, centri di raccolta informatizzati, ecostazioni ad accesso controllato);
- il nuovo affidamento in house – per le caratteristiche in precedenza delineate, volte anche ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 17, c. 2 del D.Lgs. 201/2022 - consente di ottimizzare tali risorse, garantendo coerenza tra dotazioni infrastrutturali, esigenze di servizio e programmazione economico-finanziaria;
- l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale del 3 novembre ha deliberato di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione della proposta di aggiornamento dello Statuto sociale di SILEA e per la redazione dei patti parasociali relativi all'esercizio del controllo analogo congiunto, da presentare ai Consigli Comunali, congiuntamente alla documentazione per il nuovo affidamento, prevedendo:
 - la trasformazione di SILEA S.p.A. in Società Benefit, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale;
 - il rafforzamento del modello di controllo analogo, con particolare riferimento al ruolo del Comitato Ristretto e alla definizione delle competenze tra le Assemblee;
 - l'ampliamento del Comitato Ristretto al nuovo circondario della Bergamasca, in conseguenza dell'ingresso dei Comuni di Presezzo, Villa d'Adda, Mapello e Caprino Bergamasco;
 - eventuali ulteriori modifiche non sostanziali, funzionali al miglior assetto organizzativo e gestionale della Società;

PRESO ATTO CHE:

- è superata la precedente forma di convenzione tra enti ex art. 30 del TUEL, in quanto non più adeguata alla complessità del nuovo modello di governance;
- ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del TUSP (D.Lgs. 175/2016), i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, strumento, questo, ritenuto maggiormente coerente rispetto al nuovo assetto partecipativo e di controllo di Silea;

VERIFICATO CHE:

- SILEA S.p.A. mantiene tutti i requisiti per l'affidamento in house, ossia:
 - la totalità del capitale pubblico;
 - l'esercizio di un controllo analogo congiunto esercitato da parte dei Comuni soci;
 - lo svolgimento dell'attività prevalente a favore dei Comuni medesimi;

- la scelta dell'affidamento diretto è coerente con il modello regionale alternativo di cui all'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, confermato dal PRGR Lombardia (D.G.R. XI/6408/2022) e della Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003;
- l'affidamento in house consente di perseguire obiettivi di efficienza, economicità e sostenibilità, mantenendo i benefici economici all'interno della compagine pubblica e rafforzando il ruolo strategico dei Comuni nella governance del ciclo integrato dei rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo affidamento in house providing a SILEA S.p.A. per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, dalla data di stipula del nuovo contratto e sino al 31.12.2033, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022 e dal D.Lgs. 175/2016.
- 2. DI DISPORRE** la risoluzione consensuale dall'attuale contratto di servizio, con effetto dalla stipula del nuovo contratto, fermo restando che, fino alla piena efficacia del nuovo affidamento, continuerà ad applicarsi l'attuale contratto di servizio, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale e la regolarità dei rapporti tra il Comune e SILEA S.p.A.
- 3. DI DISPORRE** la risoluzione consensuale della convenzione ex art. 30 del TUEL tra Silea e i suoi Comuni soci, per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

- 4. DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, il contratto di servizio potrà essere sottoscritto tra il Comune e SILEA S.p.A. solo decorsi sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'affidamento nella Banca Dati ANAC, e a condizione che, entro tale termine, non siano pervenute impugnazioni o rilievi ostativi.
- 5. DI STABILIRE** che, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio, l'attuale contratto continuerà ad applicarsi, anche in caso di eventuali impugnazioni o sospensioni dell'efficacia del nuovo affidamento, fino alla definizione del relativo procedimento o fino alla stipula del nuovo contratto, se successiva, trattandosi di servizio di pubblica utilità di cui deve essere assicurata la piena continuità.
- 6. DI APPROVARE** la documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 201/2022, comprendente:
- a. Relazione motivata di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. 201/2022;
 - b. il Piano Economico-Finanziario Asseverato (PEFA);
 - c. Schema di Contratto di servizio e i relativi allegati tecnici;
 - d. i Patti parasociali tra i Comuni soci, funzionali all'esercizio del controllo analogo congiunto.
- 7. DI APPROVARE** le modifiche dello Statuto della Società Partecipata Silea Spa. Tali modifiche sono riportate nel testo comparato allegato sub 2.
- 8. DI DARE MANDATO** al Sindaco a:
- sottoscrivere il nuovo contratto di servizio funzionale alla regolamentazione dell'affidamento per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione al 31.12.2033 e ogni altro atto conseguente, connesso, necessario o anche solo opportuno all'attuazione della presente deliberazione;
 - rappresentare il Comune in tutte le sedi istituzionali e societarie competenti ai fini dell'esecuzione del nuovo affidamento e dell'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione;
 - partecipare, in qualità di rappresentante dell'Ente socio, all'assemblea straordinaria di SILEA S.p.A. e approvare le modifiche statutarie di cui al punto 7 della presente deliberazione, sottoscrivendo ogni atto conseguente.
- 9. DI DARE MANDATO** al Sindaco di apportare al contratto di servizio eventuali modifiche non sostanziali o di natura tecnica, necessarie per garantire l'esecutività del contratto e la conformità a norme sopravvenute, senza alterare le condizioni essenziali, la durata, il corrispettivo o gli standard di servizio.
- 10. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a SILEA S.p.A. per i successivi adempimenti di competenza e agli uffici comunali competenti per l'esecuzione della presente deliberazione.
- 11. DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
- 12. DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

13.DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.

14.DI DICHIARARE, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 17 Dicembre 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 17 Dicembre 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 22.12.2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====